

proibire con speciale regolamento nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Barano e Serrara Fontana i sistemi di costruzione che riconosca pericolosi. „

Che vi siano dei sistemi di costruzione pericolosi è fuori di discussione; e quindi mi sembra che il vietare le costruzioni in luoghi pericolosi non possa essere una facoltà, ma debba essere invece un obbligo del Governo. Io vorrei per ciò pregare la Commissione di voler accettare questo piccolo emendamento, che cioè dove dice: „ il Governo del Re potrà per decreto reale, ecc., „ si dica: „ il Governo del Re dovrà, ecc. „ Tutto il resto rimane tale quale.

De Zerbi, relatore. La Commissione trova giusto l'emendamento dell'onorevole Simeoni, e lo accetta.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Anche il Governo accetta questo emendamento; soltanto faccio osservare che bisogna fare un altro piccolo emendamento in questo medesimo articolo. Là dove si dice: „ fra tre mesi dalla promulgazione, ecc., „ bisognerà dire: „ fra sei mesi, „ in guisa da avere un maggior tempo per fare anche i piani regolatori di altri comuni prima di deliberare le zone dove sia da proibirsi la costruzione.

Presidente. La Commissione e il Ministero convengono di accettare l'emendamento che l'onorevole Simeoni ha testè esposto alla Camera; l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha proposto a sua volta, come la Camera ha udito, un emendamento; chi approva i due emendamenti è pregato d'alzarsi.

(Sono approvati.)

Pongo ora a partito l'articolo 5 colle variazioni proposte dall'onorevole Simeoni e dall'onorevole ministro, e che sono state approvate:

„ Art. 5. Il Governo del Re dovrà per decreto reale, da publicarsi fra sei mesi dalla promulgazione di questa legge, proibire con speciale regolamento nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Barano e Serrara Fontana i sistemi di costruzione che riconosca pericolosi; e potrà per la stessa causa vietare l'edificazione in determinate zone. „

(È approvato.)

„ Art. 6. Le espropriazioni nei limiti del piano regolatore, deliberate dal Consiglio comunale ed approvate dalla deputazione provinciale, sono dichiarate di pubblica utilità, ma dovranno effettuarsi nel termine di cinque anni dal giorno della loro approvazione.

Le espropriazioni eseguite di urgenza nei comuni danneggiati, in forza dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, allegato E, per sepolture di cadaveri, per la costruzione di baracche ed altre opere, sono dichiarate di pubblica utilità agli effetti della liquidazione e del pagamento delle indennità ai proprietari espropriati, a norma delle disposizioni contenute nel Capo IV e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. „

(È approvato.)

„ Art. 7. Sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura e commercio la spesa di lire dodicimila per impianto di uno o più osservatorii geodinamici nell'isola d'Ischia.

Alle spese ordinarie annuali necessarie pel mantenimento di tale osservatorio provvederà il detto Ministero, ma saranno obbligati a concorrervi per metà tutti i comuni dell'isola in quote corrispondenti alla popolazione. „

Sopra questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Del Zio.

Del Zio. Io mi sono iscritto, o signori, su questo articolo, e spiegherò in pochissimi minuti le mie idee, solo per domandare alla benevolenza della Giunta alcuni schiarimenti che credo necessari a far valere, per compiere e dare perfezione al disegno di legge, che discutiamo.

Questo provvedimento riposa sopra una economia ben semplice di concetti e di proposte, e si riduce in sostanza a tre verità. La prima è d'indole morale, ed appartiene alla storia delle scienze logiche e politiche dell'umanità; la seconda è d'ordine finanziario e dipende dalla statistica delle forze del nostro bilancio, in unità composta con altre forze ausiliarie; la terza finalmente che abbraccia le altre due, è di spettanza del galateo internazionale.

Riflettendo sulla prima, ch'è come l'anima di tutta la legge, essa potrebbe formularsi in questa lucidissima proposizione.

Nei supremi malori della natura l'uomo desidera una forza che possa salvarlo; e prima con la fede, poi con la scienza e finalmente col metodo di tutte le discipline ed invenzioni la riconosce e riverisce nella ragione sovrana del mondo per cui le apparenze meritavano il bellissimo titolo di *cosmos*, di armonia.

Segue, da questa verità, un fatto costante, perpetuo, irrecusabile, che sia, cioè, naturale nell'uomo e nella società umana il sentimento dell'immutabilità delle leggi che governano il mondo. Per questa certezza, per questo sentimento di confi-